

COMUNE DI REGALBUTO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 268 del 30/12/2022

OGGETTO :

**ART.1 C.557 DELLA LEGGE N.311/2004 – AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DA PARTE DEL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO DI PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGALBUTO.**

L'anno duemilaventidue, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 13:00 in "modalità remota" tramite videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Nominativo	Carica	Presente	
LONGO VITTORIO ANGELO	SINDACO	SI	
PRIVITERA GIUSEPPE	V. SINDACO	NO	
NICOLOSI ARIANNA	ASSESSORE	NO	
BONINA MARIA RITA	ASSESSORE	SI	
STISSI VITO	ASSESSORE	SI	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Andrea Varveri

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata;
 di approvare la proposta di deliberazione con le seguenti aggiunte/integrazioni:

.....
.....

- con separata unanime votazione stante l'urgenza di provvedere, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.M.

OGGETTO: ART.1 C.557 DELLA LEGGE N.311/2004 -AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGALBUTO.

IL SINDACO

Premesso che il Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato con nota acquisita al prot.25825 del 22/12/2022, ha chiesto l'autorizzazione per la prosecuzione dell'utilizzo per n.12 ore settimanali del dipendente del Comune di Regalbuto Geom. Amore Giuseppe ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge n.311/2004, al di fuori dell'orario di servizio, a decorrere dall'01/01/2023 fino al 03.06.2023;

Visto l'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 secondo il quale: *"I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Visto l'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 commi 7 e 8 secondo il quale *"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza... Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi"*;

Richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, U.P.P.A. n.34 del 23/5/2008, nel quale viene espresso il perdurare dell'applicabilità dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 nonostante le modifiche all'art.36 del D.Lgs n.165/2001, in quanto *"normativa speciale"* che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Atteso che anche il Consiglio di Stato Sez.1^a con parere n.2141 del 25/5/2005, ha affermato che la disposizione di cui all'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 è fonte normativa speciale ed in quanto tale, prevalente ed introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art.53 c.1 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare n.-2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *"Gli enti interessati si accordino per definire i modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art.30 del D.L.gs n.267/2000"*;

Atteso che la citata previsione normativa, in linea con i principi generali del D.L.gs n.165/2001, mira essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro, consentendo ad un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato di effettuare attività lavorativa presso un'altra amministrazione con meno di 5.000 abitanti al di fuori dell'orario di servizio, per un massimo di ulteriori n. 12 ore settimanali;

Dato atto che il dipendente Amore Giuseppe si è dichiarata disponibile all'espletamento dell'attività lavorativa aggiuntiva presso il Comune di Gagliano Castelferrato;

Rilevato che non vi siano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nè ragioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto pertanto autorizzare ai sensi dell'art.30 del D.L.gs n.165/2001 il dipendente in oggetto a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Gagliano Castelferrato ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge n.311/2004, al di fuori dall'orario di lavoro, per un massimo di 12 ore settimanali, a decorrere dall'01/01/2023 previa sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, fino al 30.06.2023 e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale, con

esclusivo onere a carico del Comune di Gagliano Castelferrato, approvando l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Gagliano Castelferrato;

DATO atto che:

- l'incarico dovrà essere svolto fuori dall'orario di lavoro, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente con questa Amministrazione;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non può superare nel cumulo dei due rapporti di lavoro la durata massima pari a n.48 ore, comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

Vista la delibera n.223/2012 della Corte dei Conti Sez. di controllo Piemonte secondo la quale la formula organizzativa introdotta dall'art.1 c.557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, richiamando quanto affermato dalle altre sezioni delle corti dei conti (cfr. sez. Lombardia n. 23/2009 – Sez. Veneto n.17/2008);

Visti i vigenti C.C.N.L.– Comparto Regioni Autonomie Locali;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.L.gs n.267/2000 ed il D.L.gs 165/2001;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;


PROPONE DI DELIBERARE

Richiamate integralmente le premesse,

- 1) Di autorizzare ai sensi dell'art.30 del D.L.gs n.165/2001 il dipendente Amore Giuseppe in possesso del profilo professionale di "Istrutt. Geometra" cat.C3) a prestare attività lavorativa in favore del Comune di Gagliano Castelferrato sensi dell'art.1 c.557 della Legge n.311/2004, al di fuori dall'orario di lavoro, per un massimo di 12 ore settimanali, previa sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, con decorrenza dall'01/01/2023 fino al 30/06/2022 e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale.
- 2) Di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione da stipularsi con il Comune di Gagliano Castelferrato.
- 3) Di dare atto che l'onere relativo all'attività lavorativa aggiuntiva è ad esclusivo carico del Comune di Gagliano Castelferrato.
- 4) Di dare atto che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio osservato dal dipendente presso questo Comune.
- 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Gagliano Castelferrato per gli adempimenti di competenza.
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SINDACO

(Ing. Vittorio Angelo LONGO)



OGGETTO : ART.1 C.557 DELLA LEGGE N.311/2004 -AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGALBUTO.

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità tecnica**: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....

Regalbuto, lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa/Ing./Geom./Rag.)
[Handwritten signature]

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rende parere in ordine alla **regolarità contabile**: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

Regalbuto, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Di Benedetto)

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGALBUTO PRESSO IL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO AI SENSI DELL'ART.1 C.557 DELLA L. N. 311/2004.

L'anno duemilaventidue, il giorno..... del mese di....., nella Sede Comunale di Regalbuto, con la presente convezione tra il Comune di Regalbuto, rappresentato dalla Dott.ssa Incaricato di funzioni dirigenziali del "Settore Affari generali, personale, contenzioso", che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente, ed il Comune di Gagliano Castelferrato rappresentato dall'Incaricato di Funzioni Dirigenziali che agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente;

PREMESSO CHE:

-l'art.1 comma 557 della L. n. 311/2004 prevede che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

- con nota prot. n.25825 del 22.12.2022, il Sindaco del Comune di Gagliano Castelferrato ha chiesto al Comune di Regalbuto, ai sensi e per gli effetti del citato art.1 c.557 della Legge 311/2004, la prosecuzione relativa all'utilizzo del dipendente Amore Giuseppe (Cat.C3), a svolgere prestazioni lavorative retribuite al di fuori dell'ordinario di servizi, per n.12 ore settimanali a decorrere dall'01.01.2023 fino al 30.06.2023;

-il Comune di Regalbuto, con deliberazione di G.C. n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, previo consenso manifestato dal predetto dipendente, ha autorizzato l'utilizzo richiesto presso il Comune di Gagliano Castelferrato, per n.12 ore settimanali, al di fuori dall'orario di servizio, con oneri a carico del Comune richiedente, a decorrere dall'01.01.2023, previa sottoscrizione della presente convenzione e fino al 30.06.2023 e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale.

-il Comune di Gagliano Castelferrato con deliberazione di G.C. n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, approvava l'utilizzo del dipendente Amore Giuseppe (Cat.C3) presso il Comune di Gagliano Castelferrato ai sensi dell'art.1 c.557 della Legge 311/2004, al di fuori dall'orario di lavoro, per n.12 ore settimanali, a decorrere dall'01/01/2023 fino al 30.06.2023.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.1 - Il Comune di Regalbuto autorizza il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Geom. Amore Giuseppe, in possesso del profilo professionale di "Istruttore Geometra" Cat.C), Posizione economica "C3", a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di Gagliano Castelferrato, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004, con il consenso del dipendente interessato che, a tal fine, controfirma la presente convenzione, a decorrere dall'01/01/2023, previa sottoscrizione della presente convenzione, e fino al 30.06.2023 e comunque fino alla scadenza del mandato elettorale, salvo proroghe concordate tra le parti, per un tempo di lavoro massimo di 12 (dodici) ore settimanali, oltre l'orario settimanale d'obbligo (36 ore sett.) svolto presso il Comune di Regalbuto.

ART.2 - La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è conservata in capo al Comune di Regalbuto a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi aspettative, etc.).

ART.3 - La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi i Comuni, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dal dipendente

interessato. La cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

ART.4 - Il servizio oggetto della presente convenzione dovrà svolgersi, con contenuto professionale ascrivibile alla categoria e profilo di appartenenza, presso il Comune di Gagliano Castelferrato e in relazione alle esigenze organizzative dello stesso, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Regalbuto, che continuerà a svolgersi a tempo pieno e indeterminato. L'articolazione dell'orario di lavoro presso il Comune di Gagliano Castelferrato sarà concordato con il dipendente autorizzato direttamente con il Comune utilizzatore e saranno accertate mediante sistema di rilevazione automatica delle presenze. Ai sensi dell'art.1 c.557 della legge 311/2004 l'attività lavorativa del dipendente Amore Giuseppe oltre l'orario settimanale d'obbligo, avverrà alle seguenti condizioni:

-nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata media dell'orario di lavoro non deve superare le quarantotto ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.L.gs 66/2003, comprese le eventuali ore di lavoro straordinario;

-la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del Comune di Gagliano Castelferrato dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

ART. 5 - Per l'espletamento dell'incarico per massimo di 12 (dodici) ore settimanali sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria "C" posizione economica C3. Il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e le imposte di legge per l'attività lavorativa resa a favore del Comune di Gagliano Castelferrato, saranno corrisposti al dipendente mensilmente e versati direttamente da quest'ultimo Comune. Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Gagliano Castelferrato il rimborso delle spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'Ente utilizzatore calcolate con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina vigente e della distanza dalla sede comunale di appartenenza, per il percorso A/R. Tale rimborso sarà corrisposto mensilmente all'interessato previa richiesta attestante data e numero di accessi effettuati, con verifica della presenza in servizio mediante rilevazione automatica delle presenze.

ART.6- Le parti convengono che tutte le informazioni, procedimenti, dati tecnici di cui il dipendente autorizzato verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto della presente convenzione sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati; In tal senso il dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della privacy.

ART.7 - Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti del dipendente autorizzato, il quale espressamente conferma, controfirmando la presente convenzione.

ART.8 - Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale degli EE.LL. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Regalbuto


Comune di Gagliano Castelferrato

Per espressa accettazione
Il dipendente



COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO
PROVINCIA DI ENNA

Prot. n. _____ del _____




- Al Sig. Sindaco del Comune di Regalbuto
- pec: protocollorehalbuto@pec.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per “scavalco” per n. 12 ore settimanali. – Dipendente Amore Giuseppe.-

Con la presente, dato atto che il rapporto a scavalco presso questo Comune con il v.s dipendente Amore Giuseppe scadrà il 31/12/2022, si chiede l’autorizzazione per la prosecuzione dello “scavalco” per n. 12 ore settimanali ex art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, a decorrere dal 01 Gennaio 2023 e fino al 30/06/2023.

Distinti saluti.



Il SINDACO
(Dott. Salvatore Zappulla)

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

Fto Maria Rita Bonina

IL SINDACO

Fto Ing. Vittorio Angelo Longo

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dott. Andrea Varveri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dal al a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, e che contro la stessa - **non** - sono stati presentati reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dott. Andrea Varveri

- La presente delibera è divenuta esecutiva in data 30/12/2022 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dott. Andrea Varveri

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE
